


Pubblicato il 11/11/2024

N. 19847/2024 REG.PROV.COLL.
N. **09848/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9848 del 2024, proposto da Maria Rosalba Ruggeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Dolores Bottari e Alberto Salamon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Pieve di Soligo (TV), Via Garibaldi n. 55;

contro

il Ministero della Cultura, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA e la Presidenza Consiglio Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Valentina Tebala e Nicoletta Matteuzzi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

- della Graduatoria finale relativa al “concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area III, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano” relativamente al profilo “Funzionario Storico dell’Arte – (Codice 05)”, pubblicata

nel sito web <http://riqualificazione.formez.it> in data 30 maggio 2024 e nel sito web del Ministero della Cultura in data 9 agosto 2024 e comunicata per estratto alla ricorrente, a seguito accesso agli atti, in data 2 luglio 2024 e successive modifiche-integrazioni e scorrimenti, nella parte in cui assegna alla ricorrente punteggio pari a 348, inferiore a quello asseritamente spettante, congiuntamente a tutti i relativi atti presupposti, consequenziali o in ogni caso connessi, ed in particolare: della valutazione dei titoli della ricorrente, come effettuata dalla Commissione esaminatrice, e dei connessi verbali, relativamente alla omessa attribuzione di n. 10 punti ulteriori per i titoli di servizio dalla stessa maturati (*ex art. 8 comma 4 del bando*); di tutti gli avvisi di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori o idonei e dei contratti di lavoro conseguenti ed in particolare dell'avviso di apertura del portale per la scelta delle sedi, della circolare di assegnazione sedi n. 125 dell'11.9.2024 e della relativa Tabella di assegnazione presso gli Uffici periferici per n. 193 posti; per quanto occorra della comunicazione del 29.7.2024 di Formez PA inviata a mezzo pec alla ricorrente;

- in via gradata, ove occorra e nei limiti di quanto di interesse, dell'art. 8 comma 4 del Bando di "concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, preliminarmente, che, alla camera di consiglio del 5 novembre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la definizione del procedimento con sentenza, dovendosi disporre incombenti istruttori (v. *infra*);

Rilevato, altresì, che è stato dato avviso alle parti, a norma dell'art. 73, comma 3, c.p.a., circa la possibile irricevibilità del ricorso avverso la graduatoria del concorso, avuto riguardo alle date di pubblicazione, nelle forme prescritte dal bando, del relativo atto di approvazione (30 maggio 2024) e di notifica del ricorso alle amministrazioni resistenti (21/23 settembre 2024);

Rilevato che il difensore della parte ricorrente, a fronte del suddetto rilievo d'ufficio, ha rappresentato che la propria assistita ha avuto contezza dell'esatta collocazione nella graduatoria degli idonei (posto che l'atto pubblicato in data 30 maggio 2024 conteneva l'indicazione dei soli trentacinque vincitori) soltanto a seguito della ricezione della stessa in data 2 luglio 2024, preceduta da istanza di accesso avanzata il giorno successivo (31 maggio 2024) alla predetta pubblicazione, chiedendo, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile e insistendo per la richiesta, avanzata nel ricorso, di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto, nei limiti della presente cognizione sommaria, fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, che:

- il ricorso appare tempestivamente proposto, potendosi individuare il *dies a quo* nella conoscenza, da parte della candidata, non inclusa tra i vincitori, della propria posizione nella graduatoria degli idonei, nonché della composizione del punteggio complessivo ottenuto (prova scritta; prova orale; valutazione titoli);

- a tal riguardo, occorre conciliare il disposto del vigente art. 19, d.lgs. n. 33/13, in forza del quale le “(...) *le pubbliche amministrazioni pubblicano (...) le*

graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”, correntemente interpretato ed applicato, nella prassi, nel senso che la graduatoria degli idonei non vincitori viene formata e pubblicata soltanto in sede di (eventuale) scorrimento, con le regole generali del processo amministrativo in tema di decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza dell'atto lesivo (nel caso dei pubblici concorsi, la graduatoria) e con il sovraordinato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, enunciato anche in apertura dal codice del processo amministrativo, quale canone ermeneutico fondamentale e vincolante (art. 1, c.p.a.);

- ad avviso del Collegio, un'equilibrata composizione degli interessi in gioco può essere rinvenuta nell'obbligo per l'amministrazione di rendere immediatamente accessibile (il che presuppone la sua formazione già al momento della chiusura delle operazioni concorsuali, riferendosi l'art. 19, d.lgs. n. 33/13 alla sola pubblicazione) al candidato, che intenda agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, la graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori (con indicazione di eventuali riserve, fermo restando l'oscuramento di dati e informazioni sensibili) e ogni ulteriore, eventuale, atto necessario e sufficiente a ricostruire la propria posizione, con le modalità previste dalla l. n. 241/90, a condizione che il soggetto si attivi tempestivamente, secondo canoni di ordinaria diligenza (vale a dire, in tempi ragionevoli e tali da consentire all'amministrazione di evadere la richiesta prima dello spirare del termine decadenziale per l'impugnazione della graduatoria, di regola decorrente dalla sua pubblicazione), mediante proposizione di formale istanza di ostensione degli atti;

- se tali condizioni vengono soddisfatte, discende, altresì, dai sopra richiamati principi di pienezza ed effettività della tutela, quale corollario indefettibile, la dilazione del termine per l'impugnazione della graduatoria fino al momento della percezione effettiva della (asserita) lesione, coincidente con la conoscenza dei predetti atti ovvero, in caso di mancata, incompleta od omessa ostensione, fino alla

scadenza del termine per impugnare la determinazione dell'amministrazione (o il silenzio diniego) sull'accesso documentale;

- tale soluzione, derivante da una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dell'art. 19, d.lgs. n. 33/13 e delle norme generali in tema di impugnazione dell'atto amministrativo lesivo - coerente il principio di effettività della tutela degli interessi legittimi (artt. 24 e 113 Cost.) - ha anche il pregio, da un lato, di consentire alla parte l'individuazione del controinteressato effettivo, necessaria per non incorrere nell'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 41, comma 2, c.p.a., dall'altro, di evitare la proposizione di ricorsi "al buio", meramente esplorativi (destinati, come tali, ad una defatigante attività istruttoria) ovvero che il candidato non vincitore ritenga *ab origine* non conveniente od opportuno proporre, con positive ricadute anche sul piano della ragionevole durata del processo e del rispetto del superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello della scarsità della "risorsa giustizia" (art. 111 Cost.), costantemente richiamato dalla giurisprudenza nella risoluzione di questioni di rito (*ex multis*, di recente, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319);

Ritenuto, pertanto, che:

- non sussistono i presupposti per la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini per errore scusabile, atteso che la parte, allo stato, fatta salva ogni diversa valutazione riservata alla fase a cognizione piena, non appare incorsa in alcuna decadenza;

- in via istruttoria, risulta necessario, ai fini della decisione sull'istanza cautelare - posto che, dall'esame degli atti, emerge la circostanza fattuale dell'avvio di una interlocuzione tra le parti successiva alla proposizione dell'istanza in autotutela (cfr., in particolare, la PEC inviata da Formez in data 29 luglio 2024 con la quale la ricorrente, "su indicazione della Commissione esaminatrice", è stata invitata a fornire indicazioni sulla classe di insegnamento e sulla durata "esatta" del periodo di insegnamento svolto) - ordinare alle amministrazioni resistenti il deposito, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della

Segreteria, di una relazione illustrativa circa l'esito di tale richiesta di integrazione e le determinazioni eventualmente assunte o in via di assunzione, avuto riguardo alle doglianze formulate dalla candidata in ordine alla valutazione dei titoli di servizio;

Ritenuto, infine, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del Ministero della Cultura e di Formez PA, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Cultura e Formez PA hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Cultura e Formez PA:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima";

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 14 gennaio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dichiara, allo stato, il non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini per errore scusabile;

- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nelle forme e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO